

Savigliano, 29/11/2021

Prot. n. 17/2021

GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO: LE NOVITA'

A poco più di un mese dall'entrata in vigore della norma che disciplina l'obbligo, per tutti i lavoratori, di possedere ed esibire una Certificazione Verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro (si veda in merito ns circolare 16/2021), si sono susseguiti numerosi interventi legislativi che hanno introdotto una serie di novità rispetto alla disciplina introdotta originariamente dall'art. 3 D.L. 127/2021:

- ❖ **servizio Greenpass50+**: le aziende con più di 50 dipendenti possono, tramite l'interazione tra il portale istituzionale dell'INPS e la Piattaforma Nazionale DGC, verificare da remoto la validità delle Certificazioni Verdi dei propri dipendenti (DPCM 12 ottobre 2021);
- ❖ **software per controlli automatici**: è prevista la possibilità di adempiere al controllo delle Certificazioni Verdi anche tramite appositi software automatici da posizionare ai tornelli di ingresso dell'azienda (DPCM 12 ottobre 2021);
- ❖ **verifica anticipata del possesso della Certificazione Verde**: il datore di lavoro, a garanzia della programmazione delle attività lavorative, può richiedere ai propri dipendenti di comunicare, con un preavviso variabile in funzione delle specifiche esigenze organizzative, se saranno sprovvisti di green pass in un determinato periodo (art. 9-octies D.L. 52/2021);
- ❖ **consegna della Certificazione Verde al datore di lavoro**: i lavoratori dipendenti possono richiedere di consegnare al datore di lavoro copia della propria Certificazione Verde, con conseguente esonero, per tutta la durata della relativa validità, dai controlli quotidiani (art. 3, comma 5, D.L. 127/2021). Ciò comporta un trattamento di dati rilevante ai fini della normativa privacy: occorre pertanto adeguare opportunamente le procedure aziendali per evitare di incorrere in sanzioni;
- ❖ **lavoratori in somministrazione**: il compito di verifica della Certificazione Verde è affidato all'utilizzatore, mentre l'agenzia di somministrazione ha l'onere di informare i lavoratori circa la sussistenza delle prescrizioni vigenti (art. 3, comma 4, D.L. 127/2021);
- ❖ **contratti di sostituzione personale senza Certificazione Verde**: per le imprese con meno di 15 dipendenti, il contratto di lavoro stipulato per la sostituzione dei lavoratori sospesi per assenza di Certificazione Verde può essere rinnovato anche più volte (non più solo una volta) fino al 31 dicembre 2021, attuale termine dell'emergenza sanitaria (art. 3, comma 7, D.L. 127/2021);
- ❖ **scadenza della Certificazione Verde durante l'attività lavorativa**: la scadenza della validità della Certificazione Verde in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste in capo ai lavoratori dal DL n. 52/2021. In tali ipotesi, però, la permanenza sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a concludere il turno di lavoro (art. 3bis D.L. 127/2021);
- ❖ **estensione dell'obbligo vaccinale**: per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di esercenti le professioni sanitarie, operatori di interesse sanitario, personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e del personale comunque operante in strutture sanitarie e sociosanitarie è fatto obbligo possedere un Certificato Verde da vaccinazione (artt. 1-5 DL 44/2021).